



Comune di BELFORTE del CHIEN TI

Provincia di MACERATA

---

Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti  
sulle Pubbliche Affissioni

(D. P. R. 26 Ottobre 1972, n. 639)

## REGOLAMENTO COMUNALE

*Approvato con deliberazione  
di e. e. n. 75 del 7-12-1977*

## NORME GENERALI

ART. 1 - La pubblicità e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune.

ART. 2 - Agli effetti dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, questo Comune appartiene alla classe risultando che la popolazione residente al 31-12-1971 è di n. abitanti.

Tutti gli spazi, pertanto, debbono classificarsi in categoria normale ai fini dell'applicazione delle relative tariffe.

~~Nel territorio del Comune riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo, durante il periodo stagionale dal al è autorizzato, qualunque sia la durata di esposizione, l'aumento delle tariffe per la pubblicità e le pubbliche affissioni previste dal presente regolamento in misura del 100%. L'aumento di tariffa non si applica alla pubblicità ed alle pubbliche affissioni di cui agli art. 17 e 31 del presente regolamento.~~

ART. 3 - Le tariffe di cui al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 1973 ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e se non interverranno modificazioni successive si intendono prorogate di anno in anno.

## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 4 - L'imposta sulla pubblicità si applica alle insegne, alle iscrizioni e a tutte le altre forme pubblicitarie visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni (a norma di quanto stabilisce in merito il presente regolamento), esposte od effettuate nell'ambito del territorio comunale in luoghi pubblici o aperti al pubblico e comunque da tali luoghi percepibili.

ART. 5 - L'imposta è dovuta in solido da chiunque effettua la pubblicità e da chi produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità stessa.

ART. 6 - Per la pubblicità effettuata mediante insegne, fregi, cartelli, targhe, stendardi, tele, tende, ombrelloni, globi, fac-simili o altri mezzi similari, la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato o frazione di esso viene stabilita come specificato nel punto 1) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa di cui al punto 1) dell'allegato a) al presente regolamento è aumentata del 150%.

ART. 7 - Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade o le piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni giorno o frazione di giorno, viene stabilita come specificato nel punto 2) dell'allegato a) al presente regolamento.

ART. 8 - Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, viene stabilita come specificato dal punto 3) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata in locali aperti al pubblico a mezzo di diapositive o proiezioni cinematografiche si applicano le stesse tariffe e gli stessi criteri di cui al precedente comma, indipendentemente dalla misura dello schermo che viene comunque commisurato ad un metro quadrato.

ART. 9 - Per la pubblicità visiva effettuata, per conto proprio o di terzi, con veicoli adibiti a fini pubblicitari, anche se con contemporaneo trasporto di merci, purchè non si tratti di semplice transito, l'imposta per ogni giorno o frazione di giorno e per metro quadrato viene stabilita come specificato nel punto 4) dell'allegato a) al presente regolamento.

Quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata, la misura di tale imposta è aumentata del 50%.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuta una maggiorazione pari al triplo della tariffa stabilita nel punto 7) dell'allegato a) al presente regolamento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è dovuta una imposta pari a quella prevista al punto 6) dell'allegato a) al presente regolamento quintuplicata. Qualora la pubblicità sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere, la misura dell'imposta è ridotta del 50%.

ART. 10 - Per la pubblicità visiva effettuata all'interno di vetture autofilotraviarie, veicoli in genere, battelli, barche e simili, adibiti ad uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in misura pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria di cui al punto 1) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di detti veicoli, l'imposta è raddoppiata.

Quando la pubblicità sia anche luminosa o illuminata la misura dell'imposta è aumentata del 50%.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico, l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per i veicoli ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

L'imposta verrà corrisposta in base alla superficie complessiva degli spazi riservati alla pubblicità, indipendentemente dal numero degli avvisi esposti o dei prodotti pubblicizzati.



Per la distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, l'imposta è dovuta in misura pari a quanto stabilito al punto 6) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per la pubblicità sonora l'imposta è dovuta in misura doppia rispetto a quella stabilita al punto 7) dell'allegato a) al presente regolamento. Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana, l'imposta è dovuta nella misura ridotta del 50% a favore dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

**ART. 11** - Per le iscrizioni, emblemi, marchi e disegni pubblicitari, anche se luminosi o illuminati, effettuati su veicoli di proprietà della ditta o adibiti ai trasporti per conto della stessa, l'imposta è dovuta per ogni anno o frazione di anno al Comune ove ha sede la ditta o qualsiasi altra sua dipendenza ovvero il domicilio dei mandatari o degli agenti della ditta medesima che, alla data del 1° gennaio di ogni anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, in base alla seguente tariffa:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Autoveicoli con portata non inferiore a 30 q.li . . . . .  | L. 12.000 |
| per ogni rimorchio . . . . .                                  | L. 8.000  |
| 2) Altri autoveicoli . . . . .                                | L. 10.000 |
| per ogni rimorchio . . . . .                                  | L. 6.000  |
| 3) Motocarri e motocarrozette . . . . .                       | L. 6.000  |
| per ogni rimorchio . . . . .                                  | L. 4.000  |
| 4) Veicoli spinti o trainati da forza non meccanica . . . . . | L. 3.000  |

E' fatto obbligo di conservare la bolletta dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

**ART. 12** - Per la pubblicità effettuata con aerei, elicotteri e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini od altri oggetti, l'imposta, per ogni giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta cui la pubblicità si riferisce, viene stabilita come specificato nel punto 5) dell'allegato a) al presente regolamento.

Si intende effettuata nell'ambito del territorio comunale anche la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio stesso.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica la tariffa di cui al punto 5) dell'allegato a) ridotta alla metà.

**ART. 13** - Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari, la tariffa dell'imposta, per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione di

giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, viene stabilita come specificato nel punto 6) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce la tariffa di cui al punto 6) dell'allegato a) è maggiorata del 50%.

ART. 14 - Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili da posti fissi, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta viene stabilita come specificato al punto 7) dell'allegato a) al presente regolamento.

ART. 15 - L'imposta per le forme pubblicitarie previste negli articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10 si applica in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è compreso il mezzo pubblicitario.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al quarto di metro quadrato.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva delle facce adibite alla pubblicità, da valutare in misura non inferiore a due metri quadrati. Per i globi, i fac-simili ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante allo sviluppo del minimo solido geometrico che può circoscrivere il mezzo pubblicitario stesso.

I festoni di bandierine e simili si considerano agli effetti del calcolo della superficie tassabile come unico mezzo pubblicitario.

ART. 16 - Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di canoni di affitto o di concessione, nè l'applicabilità della tassa per la occupazione dello spazio ed aree pubbliche.

ART. 17 - La misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento:

- 1) per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;
- 2) per la pubblicità delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;
- 3) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;
- 4) per la pubblicità riguardante festeggiamenti patriottici e religiosi.



ART. 18 - Sono esenti dalla imposta:

1) le forme pubblicitarie comunque effettuate all'interno dei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio, quando si riferiscano all'attività esercitata nei locali stessi, nonchè i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso nei locali medesimi, purchè si riferiscano all'attività in essi esercitata e non superino nel complesso, la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali, aventi per oggetto comunicazioni inerenti all'attività esercitata nei locali stessi, che non superino la superficie di un quarto di metro quadrato, nonchè gli avvisi di uguali dimensioni riguardanti la locazione, la compravendita od ogni altro negozio concernenti gli immobili sui quali sono affissi;

3) gli avvisi ed ogni altra pubblicazione riguardanti il governo spirituale dei fedeli, esposti sulle porte e sulle facciate esterne degli edifici destinati al culto;

4) i mezzi pubblicitari comunque collocati all'interno o sulle facciate esterne dei locali di pubblico spettacolo quando si riferiscono allo spettacolo e non al locale. Per i locali che non abbiano diretto accesso sulle vie e piazze pubbliche, la esenzione si intende applicabile ai mezzi pubblicitari comunque collocati sui muri o su altre recinzioni dei locali medesimi confinanti con le vie e piazze pubbliche;

5) i mezzi pubblicitari di propaganda turistica generica esposti all'interno o sulle facciate esterne dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;

6) le esposizioni pubblicitarie relative ai giornali in vendita nelle edicole e nei negozi se apposte all'interno o sulle facciate esterne delle edicole o dei negozi medesimi;

7) i mezzi pubblicitari esposti nell'interno delle stazioni dei servizi di trasporto di ogni genere, sia statali sia dati in concessione, quando si riferiscano alla attività esercitata dall'azienda, nonchè gli avvisi e le tabelle esposte all'interno o all'esterno delle stazioni stesse che riguardino il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

8) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei, nonchè delle navi ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 10.

9) le forme pubblicitarie comunque effettuate dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

10) la propaganda elettorale in qualunque forma effettuata in periodo di elezioni in conformità alla legge 4 aprile 1956, n. 212;

11) le insegne, le targhe, i fregi e simili apposti per l'individuazione delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari, delle organizzazioni pubbliche internazionali, degli enti di assistenza e di beneficenza, degli ospedali e delle associazioni e circoli religiosi, culturali o

ricreativi e di ogni altro ente, associazione od organizzazione che non svolga attività avente fine di lucro;

12) le insegne, le targhe, i fregi e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti, sempre che le relative dimensioni non superino, qualora non stabilite espressamente dalle disposizioni medesime, il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 19 - I soggetti passivi di cui all'art. 5 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche e la durata della pubblicità stessa. Ove venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui all'art. 6 si presume, salvo prova contraria, effettuata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.

Le variazioni danno luogo ad una nuova tassazione se comportano la modificazione della superficie esposta o del tipo della pubblicità. E' fatto obbligo al comune di effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto sulla base della nuova tassazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Per la pubblicità di superficie fino a mezzo metro quadrato, collocata su pareti preesistenti, la dichiarazione si intende accettata dal comune ove non venga espressamente respinta nel termine di giorni trenta dalla data di presentazione o di spedizione, indicandone i motivi.

In mancanza di denuncia di cessazione la durata della pubblicità annuale si intende prorogata di anno in anno col semplice pagamento della relativa imposta entro trenta giorni dalla scadenza.

ART. 20 - Per la pubblicità di durata inferiore ad un anno l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Per la pubblicità della durata non inferiore all'anno, il pagamento dell'imposta può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, quando l'importo complessivo supera il limite di L. 40.000.

ART. 21 - Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata il comune può procedere a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente.

Nell'avviso devono essere indicati il tipo e le caratteristiche della pubblicità, nonché l'importo dell'imposta e delle soprattasse dovute.

Il comune ha facoltà di procedere al controllo del materiale pubblicitario.

ART. 22 - Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso.



Il ricorso deve essere presentato all'intendente di finanza territorialmente competente, anche se proposto contro la decisione dello stesso Intendente, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministro e quella definitiva dell'intendente di finanza è ammesso ricorso di revocazione nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile nel termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso di revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza, senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro.

ART. 23 - L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non pagata nei tempi e nei modi prescritti dal presente decreto è recuperata col procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Per la vidimazione dell'ingiunzione è competente il pretore avente giurisdizione sul territorio del comune nel quale è stata effettuata la pubblicità.

ART. 24 - L'azione del comune per chiedere il pagamento delle somme accertate ai fini della imposta prevista dal presente decreto si prescrive col decorso di tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento.

Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute.

ART. 25 - Per la corresponsione degli interessi si applicano le disposizioni di cui all'art. 48-bis del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, introdotto con l'art. 4 della legge 18 marzo 1967, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni.



## DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 26 - Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale.

I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materia costituiti, esposti a cura del comune negli appositi spazi riservati dallo stesso nell'ambito del proprio territorio.

Nei regolamenti devono essere stabilite le superfici di impianti per le affissioni che il comune è tenuto ad installare in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 fogli di centimetri 70 per cento per ogni mille abitanti, nei comuni appartenenti alle prime quattro classi, e a 15 fogli negli altri comuni.

Il comune consentirà l'affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, di manifesti e degli altri mezzi di cui al precedente comma; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa imposta sulla pubblicità in misura pari ai diritti sulle pubbliche affissioni ridotti del cinquanta per cento.

ART. 27 - Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è reso.

ART. 28 - I diritti per il servizio delle pubbliche affissioni vengono stabiliti come specificato al punto 8) dell'allegato a) al presente regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di formato di centimetri 70 per 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, la tariffa di cui al punto 8) dell'allegato a) è aumentata del 50 per cento.

Per le pubbliche affissioni di durata non inferiore a 30 giorni, sui diritti dovuti è concessa una riduzione del 15 per cento; per quelle di durata non inferiore a 90 giorni la riduzione è del 30 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fogli, la tariffa di cui al primo comma è aumentata del cinquanta per cento; per quelli costituiti da più di otto fogli del cento per cento.

ART. 29 - Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corrispondenza del 10 per cento in più della tariffa base, con un minimo di lire cinquemila per ogni commissione.

ART. 30 - Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

Si Considera caso di forza maggiore il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche o dalla mancanza di spazi disponibili. In ogni

caso, qualora il ritardo superi i quindici giorni dalla data richiesta per l'affissione, il comune deve darne tempestiva comunicazione al richiedente che può annullare la richiesta medesima.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni con i quantitativi affissi.

Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando presso i comuni non vi siano altri esemplari dei manifesti da sostituire deve essere data comunicazione al richiedente e deve essere, nel frattempo, mantenuto a sua disposizione il relativo spazio.

Le eventuali variazioni od aggiunte alle pubbliche affissioni già esposte sono assoggettate al pagamento di un diritto pari alla tariffa prevista per il primo giorno.

ART. 31 - La tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

1) per i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, che non rientrano nei casi per i quali è prevista la esenzione, ai sensi del successivo art. 32;

2) per i manifesti e gli avvisi dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose italiane o dei Paesi della Comunità economica europea;

3) per i manifesti e gli avvisi delle associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche;

4) per i manifesti e gli avvisi relativi agli spettacoli viaggianti ed agli spettacoli di beneficenza;

5) per i manifesti e gli avvisi riguardanti i festeggiamenti patriottici e religiosi;

6) per gli annunci mortuari.

ART. 32 - Sono esenti dai diritti sulle pubbliche affissioni:

1) i manifesti e gli avvisi riguardanti l'attività istituzionale del comune esposti nell'ambito del proprio territorio;

2) i manifesti e gli avvisi delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

3) i manifesti e gli avvisi dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

4) i manifesti e gli avvisi delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;



5) i manifesti e gli avvisi relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, regionali, amministrative e di referendum;

6) ogni altro manifesto od atto delle autorità la cui affissione sia obbligatoria per legge;

7) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 - Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Per il recupero di somme comunque dovute e non corrisposte ai sensi del precedente comma si osservano, per quanto compatibili, gli articoli 21 - 23 e 24 del presente regolamento.

ART. 34 - per il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 22.

ART. 35 - La giunta comunale, sentita la locale commissione edilizia, determina, previo consenso dei proprietari, gli spazi in cui è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo fra il comune e i proprietari, ad essa provvede il prefetto, sentiti l'ufficio del genio civile e la sovrintendenza alle antichità e belle arti, il quale determinerà anche la misura dell'indennizzo.

Nei locali degli uffici delle pubbliche affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico, la tariffa del servizio ed un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi destinati alle affissioni e la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

ART. 36 - Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni può essere gestito:

— a) In economia

— b) Mediante affidamento in concessione

Nel caso di affidamento in appalto, la concessione potrà avvenire in ogni caso ad aggio, oppure, a canone fisso fintanto che il Comune non supererà la VI classe.

Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento ed è tenuto a provvedere indistintamente a tutte le spese, comprese quelle per il personale, che deve essere munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal comune. Il concessionario può avvalersi anche del procedimento esecutivo previsto dal precedente art. 23, emettendo i relativi atti ingiuntivi.

Nell'espletamento del servizio il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante che non si trovi nei casi di incompatibilità di cui all'art. 42 del D.P.R. 26.10.72, n. 639.

E' vietato il sub-appalto del servizio.

ART. 37 - I comuni devono predisporre apposito capitolo d'oneri per regolare i rapporti contrattuali con il concessionario del servizio.

ART. 38 - Il servizio può essere dato in concessione alle persone fisiche o giuridiche che risultino iscritte nell'apposito albo istituito presso il Ministero delle Finanze e che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità analiticamente previste dall'art. 42 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

### NORME FINALI

ART. 38 - Le maggiorazioni a qualunque titolo previste dal presente regolamento sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Alla imposta e ai diritti di cui al presente regolamento non si applicano le eccedenze previste dagli articoli 306 e 332 della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

ART. 39 - Chiunque avendone l'obbligo ometta di presentare la dichiarazione o presenti una dichiarazione infedele è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, ad una soprattassa pari all'ammontare della imposta evasa. La soprattassa è ridotta alla metà se la dichiarazione è prodotta non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Per il tardivo pagamento della imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa di cui al primo comma, una soprattassa pari al venti per cento della imposta il cui pagamento è stato ritardato.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari si applica, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 3 maggio 1967, n. 317, la sanzione pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche ai diritti sulle pubbliche affissioni.

ART. 40 - Il comune provvede a far rimuovere le affissioni e la pubblicità abusive, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente viene con ordinanza del sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.

Nell'ordinanza deve essere stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.





## Allegato «A»

Comune di .....

### **CLASSE VII**

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, n. 639)

### **TARIFFE**

- 1 - **PUBBLICITA' ORDINARIA** (art. 6 del regolamento)  
Esposizione di insegne, fregi, cartelli, targhe... ecc...  
Per ogni mq. di pubblicità è dovuta la seguente imposta:  
fino a 1 mese      fino a 3 mesi      fino a 6 mesi      fino a 1 anno  
**180                      450                      675                      1.050**
- 2 - **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI** (art. 7 del regolamento)  
Per ogni metro quadrato di pubblicità eseguita con striscioni e per ogni giorno o frazione di giorno è dovuta una imposta di L. **30**
- 3 - **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI** (art. 8 del regolamento)  
Per ogni metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ogni giorno o frazione di giorno è dovuta una imposta di L. **110**
- 4 - **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PUBBLICITARI** (art. 9 del regolamento)  
Per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni metro quadrato di pubblicità è dovuta una imposta di L. **150**
- 5 - **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI** (art. 12 del regolamento)  
Per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni ditta cui la pubblicità si riferisce, è dovuta una imposta di **3.000**
- 6 - **PUBBLICITA' EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE** (art. 13 del regolamento)  
Per ogni persona impiegata e per ogni giorno o frazione di giorno, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuta una imposta di L. **120**
- 7 - **PUBBLICITA' SONORA** (art. 13 del regolamento)  
Per ciascun punto di pubblicità, per ciascun giorno o frazione di giorno e per ciascuna ditta è dovuta una imposta di L. **300**
- 8 - **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** (art. 28 del regolamento)  
Per ciascun foglio di cm. 70 x 100, i diritti sono dovuti nella seguente misura:  

1° giorno	per ogni giorno successivo
<b>50</b>	<b>6</b>